

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
PROFESSIONALE DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO

AMT AMT AMT AMT AMT AMT AMT AMT AMT AMT
FACSIMILE FACSIMILE FACSIMILE FACSIMILE
AMT AMT AMT AMT AMT AMT AMT AMT AMT

Art. 1- Denominazione ed indirizzo della stazione appaltante:

La denominazione della Stazione Appaltante è Azienda Metropolitana Trasporti Catania SpA, Via S. Euplio 168, 95125 Catania, di seguito, per brevità, AMT o Azienda.

Art. 2- Oggetto:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e Brokeraggio assicurativo, per le seguenti prestazioni:

- a) individuazione, analisi e valutazione preliminare dei rischi di qualunque natura (operativi, finanziari, normativi, ecc.) in capo all'Azienda, ai suoi dirigenti e/o amministratori, con particolare riferimento al rischio da sinistri derivanti dalla circolazione stradale della flotta TPL in esercizio;
- b) analisi e valutazione delle coperture assicurative in essere rispetto ai profili di rischio definiti con l'attività di cui al punto precedente;
- c) assistenza e consulenza nella redazione ed implementazione di un programma aziendale di risk management, improntato a strategie di difesa attiva dai rischi con progetti ed azioni di natura organizzativa, procedurale, di comunicazione e tecnologica;
- d) assistenza e consulenza nel collocamento delle nuove coperture assicurative, con particolare attenzione alla fase di indagine di mercato;
- e) assistenza e consulenza nella predisposizione dei documenti di gara (capitolati, clausole specifiche da inserire nei contratti, lettera invito e/o bando);
- f) assistenza e consulenza nello svolgimento della gara medesima e nella valutazione delle offerte pervenute;
- g) supporto e consulenza nella gestione tecnica ed amministrativa di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, con relativo controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativa contabile;
- h) monitoraggio e studio dei sinistri derivanti dalla circolazione stradale con particolare attenzione al fenomeno dei sinistri "presunti", ossia segnalati da terzi per responsabilità a carico del conducente aziendale e non riscontrati dalle procedure interne di tracciatura degli eventi accaduti durante l'esercizio;
- i) assistenza e consulenza nella gestione di sinistri attivi e passivi, su richiesta della stazione appaltante;
- j) monitoraggio ed aggiornamento trimestrale della mappatura dei rischi dell'Azienda, con conseguente produzione di reportistica, indicante dati numerici (sinistri accaduti,

gestiti e chiusi nel medesimo intervallo temporale, ammontare delle liquidazioni, sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);

k) predisposizione di un protocollo informatico, su richiesta dell'Azienda:

1. per la gestione ed aggiornamento della mappatura dei rischi aziendali e delle connesse coperture assicurative,
2. per lo scambio dei dati, delle informazioni, anche attinenti una singola posizione di sinistro, nonché delle statistiche sinistri;
3. report informatici;

l) comunicazione delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli con almeno 30 gg. di anticipo e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi e delle regolazioni premio alle Compagnie per conto di AMT.

m) addestramento ed aggiornamento del personale dell'Azienda operante nel settore assicurativo, sulla base di un particolareggiato piano di formazione, da svolgersi in sede, calato sulle esigenze aziendali operative e di gestione delle coperture assicurative, finalizzato al miglioramento delle performance ed alla professionalizzazione delle risorse.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ogni ulteriore azione/adempimento necessari ad eseguire correttamente il servizio e soddisfare eventuali esigenze peculiari di AMT in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

Per l'incarico eventualmente conferito ed il suo espletamento non graverà sull'AMT alcun onere per compensi o rimborsi, in quanto l'attività di Brokeraggio sarà remunerata integralmente dalle compagnie assicuratrici nell'ambito dei contratti stipulati con la consulenza e il supporto del Broker.

Art. 3- Durata:

La durata del servizio è stabilita in tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto.

La durata del rapporto potrà essere estesa da AMT fino ad un massimo di ventiquattro mesi, al fine di arrivare alla data di scadenza dei contratti assicurativi stipulati mediante gara indetta da AMT con il supporto dello stesso Broker, o per necessità derivanti da impossibilità di aggiudicazione delle gare, o da ritardi nell'aggiudicazione. La suddetta estensione sarà oggetto di comunicazione scritta da parte di AMT almeno tre mesi prima della scadenza del contratto stipulato.

Art. 4- Procedure e criterio di aggiudicazione:

La procedura di scelta del contraente è quella della gara a pubblico incanto. La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La Commissione attribuirà a ciascuna offerta sino ad un massimo di 100 punti, secondo i criteri di valutazione degli elementi tecnici ed economici previsti dal successivo art. 6.

Art. 5 - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione:

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 163/06.

In caso di partecipazione in RTI i requisiti di carattere generale e professionale dovranno essere posseduti da ciascuna Impresa costituente il raggruppamento; i requisiti di carattere tecnico-finanziario, sempre che frazionabili e fermo restando il possesso nel suo complesso da parte del RTI, dovranno essere posseduti dalla Capogruppo in misura non inferiore al 60% e ciascuna delle mandanti in misura non inferiore al 20%.

Si precisa che, conformemente alla segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS 251 del 31/1/2003 ed in ragione della ratio riconosciuta all'istituto del RTI da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in RTI di imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti minimi tecnici ed economici di partecipazione, pena l'esclusione del raggruppamento.

Possono partecipare alla gara i soggetti che alla data di pubblicazione del bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E PROFESSIONALE:

- essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerente la gara;
- essere iscritti al Registro degli Intermediari di cui all'art.109 del D. Lgs.209/05 (già Albo di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792). L'incarico cesserà, in ogni caso, di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione alla sez. B del Registro Unico degli Intermediari, di cui al D.lgs. n. 209/2005.
- non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006;

REQUISITI DI CARATTERE TECNICO, FINANZIARIO ED ECONOMICO:

- dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- aver annoverato tra i propri clienti, nell'ultimo triennio, almeno un'azienda esercente Trasporto Pubblico Locale di dimensioni e importanza almeno simili all'Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. ed aver regolarmente eseguito il servizio;
- aver intermediato, nell'ultimo triennio, premi per un ammontare complessivo non inferiore ad € 6.000.000,00;
- avere un fatturato globale, negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 1.000.000,00.

Art. 6- Criteri di aggiudicazione:

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La Commissione attribuirà il punteggio valutando l'offerta complessivamente secondo i seguenti parametri:

PUNTEGGI
A) Offerta Tecnica (max 60 punti)

Elementi di Valutazione	Punteggio MAX
<u>Metodologia e Modalità operative</u>	
1. modalità di gestione dei sinistri e dell'assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione degli stessi e modalità dell'assistenza alla gestione delle polizze	8
2. metodologie di ottimizzazione della gestione dei sistemi di videosorveglianza, di cui sono dotati i bus del parco AMT, nel rapporto con le compagnie assicuratrici, al fine di ottenere una diminuzione dei premi assicurativi	7
3. strategie atte alla diminuzione dei costi assicurativi	7
4. strategie atte alla diminuzione del rapporto sinistri-premi	7
5. modalità del supporto nella predisposizione dei documenti di gara per i servizi assicurativi	6
6. metodologia adottata per l'analisi del rischio e verifica dell'attuale assetto assicurativo dell'AMT	5
7. gestione informatica, modalità e tempistica di elaborazione dei report sull'andamento dei sinistri, archivio e modalità di elaborazione dati	5

8. eventuali servizi aggiuntivi anche innovativi	5
<u>Organizzazione Strutture</u>	
9. staff tecnico al quale verrà affidata la gestione dei servizi	5
10. frequenza accessi presso l'AMT del personale preposto	5
TOTALE	60

L'offerta tecnica dovrà essere costituita, pena l'esclusione, da una relazione tecnica contenente i dati e le informazioni necessari per la valutazione degli elementi sopra elencati. Tale relazione tecnica dovrà essere redatta, possibilmente, in un massimo di 20 pagine formato A4, dattiloscritte su una sola facciata. I curricula non saranno computati nel novero delle 20 pagine.

Per la valutazione dei suddetti parametri e quindi per l'assegnazione dei punteggi ai concorrenti sarà utilizzato il metodo del "confronto a coppie". In particolare, si applicherà il metodo 2, così come riportato nel "Quaderno" redatto dall'AVCP, datato dicembre 2011. Il punteggio assegnato da ogni componente la Commissione potrà variare da 1 a 6, secondo la seguente scala:

1=parità

2=preferenza minima

3=preferenza piccola

4=preferenza media

5=preferenza grande

6=preferenza massima

Si opererà secondo quanto riportato nell' "esempio di assegnazione del punteggio, utilizzando il confronto a coppie" del suddetto "Quaderno", al fine di definire il punteggio conseguito da ogni concorrente per ogni elemento di valutazione riportato nella suddetta tabella.

Nel caso in cui i partecipanti alla gara siano meno di 3, si applicherà il "Metodo 4".

A) Offerta Economica (max 40 punti)

Nel formulare l'offerta il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, il valore della provvigione percentuale da porre a carico delle compagnie di assicurazione.

La Commissione assegnerà fino ad un massimo di 40 punti, come di seguito specificato.

B1. Provvigione su rami RCA - max 35 punti

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla provvigione su rami RCA sarà attribuito un coefficiente secondo quanto di seguito riportato.

Per le percentuali di provvigione offerte (superiori al 4% ed inferiore al 10%) il coefficiente assegnato sarà ottenuto attraverso l'interpolazione lineare tra quanto sopra indicato.

- il coefficiente pari ad 1 (uno), attribuito al concorrente che richiede una provvigione fino al 4 % (quattro per cento);
- il coefficiente pari a 0 (zero), attribuito al concorrente che richiede la provvigione pari al 10 % (dieci per cento).

Non saranno ammesse, e pertanto escluse, le offerte recanti una provvigione percentuale superiore al 10%.

Il punteggio assegnato ad ogni concorrente sarà ottenuto moltiplicando il "coefficiente" assegnato per il punteggio massimo pari a 35 punti.

B2. Provvigione su altri rischi diversi da RCA - max 5 punti

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla provvigione su rami diversi da RCA sarà attribuito un coefficiente secondo quanto di seguito riportato.

Per le percentuali di provvigione offerte (superiori al 6% ed inferiore al 14%) il coefficiente assegnato sarà ottenuto attraverso l'interpolazione lineare tra quanto sopra indicato.

- il coefficiente pari ad 1 (uno), attribuito al concorrente che richiede una provvigione fino al 6 % (sei per cento);
- il coefficiente pari a 0 (zero), attribuito al concorrente che richiede la provvigione pari al 14 % (quattordici per cento).

Non saranno ammesse, e pertanto escluse, le offerte recanti una provvigione percentuale superiore al 14%.

Il punteggio assegnato sarà ottenuto moltiplicando il "coefficiente" per il punteggio massimo pari a 5 punti.

AGGIUDICAZIONE

La gara verrà provvisoriamente aggiudicata all'operatore che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero quella che avrà ottenuto il punteggio più alto, ottenuto dalla somma dei punteggi derivanti dalla valutazione dei parametri qualitativi (A) ed economici (B1 e B2).

L'AMT potrà aggiudicare la gara in caso di presentazione di una sola offerta purché valida.

Art. 7- Informazioni sui premi:

Si riportano, a titolo indicativo, i premi assicurativi pagati dall'Azienda nell'anno 2013:

Polizza RCA		PREMIO euro
	Autobus, vetture di servizio, furto, incendio e CVT	1.929.780,00
Rischi diversi		
	Furto	28.500,00
	Incendio beni mobili e immobili	19.250,00
	RCT/RCO	44.380,00
	Infortuni Dirigenti/Amministratori – morte/invalidità permanente ai sensi del CCNL	15.000,00
	RC Patrimoniale	6.974,00
	Tutela legale	18.652,00
		TOTALE RISCHI DIVERSI

Si precisa che tali premi sono al lordo delle imposte e del servizio sanitario nazionale ove previsto.

I suddetti importi vengono presi come riferimento per il calcolo delle cauzioni provvisoria e definitiva.

Il servizio di consulenza e Brokeraggio non comporta per l'Azienda alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata del mercato, sarà remunerato dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

Art. 8- Svolgimento del servizio

I concorrenti, con la partecipazione alla gara, si impegnano a porre l'AMT nella condizione di bandire la gara per le coperture assicurative di cui alla superiore tabella nei tempi che consentano l'aggiudicazione e l'operatività delle coperture a partire dal 1° agosto 2014.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Azienda l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione delle disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Nei limiti occorrenti per la corretta esecuzione del contratto, l'Azienda potrà conferire al Broker poteri a rappresentarla presso terzi.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici

dell'Azienda, né è in grado di impegnare l'Azienda se non previa esplicita autorizzazione.

Art. 9 - Obbligo delle parti contraenti:

Il Broker si impegna a:

- a) Non svolgere attività comunque in conflitto di interessi con il contenuto del rapporto contrattuale stipulato con l'Azienda.
- b) Eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Azienda;
- c) Garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- d) Mettere a disposizione dell'Azienda ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- e) Comunicare all'Azienda ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà per l'Azienda di risolvere in tale ipotesi il contratto.
- f) Attivarsi, in caso di eventuale sua assenza, ad individuare un referente, che dovrà possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio. Il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente ed assicurare adeguate modalità per il reperimento dello stesso nelle predette fasce orarie.

L'Azienda si impegna a:

- 1) Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- 2) Rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi per conto dell'Azienda, con le compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- 3) Indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione spettante al Broker;
- 4) Fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Art. 10 - Polizza assicurativa:

Prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza RC professionale ai sensi dell'art. 112 comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005, con un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 e comunicare in corso di esecuzione del contratto ogni eventuale variazione.

Quanto sopra, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza per tutta la durata dell'incarico.

Art. 11 - Responsabilità del Broker:

Il Broker è responsabile qualora non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Azienda, dei dirigenti e funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Art. 12- Penalità

L'AMT avrà diritto al risarcimento dei danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker indipendentemente dall'applicazione delle penali più avanti riportate.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato determina l'applicazione delle seguenti penali:

- a) mancata esecuzione in tutto o in parte delle prestazioni previste dall'art. 2 del presente capitolato, € 300,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte.
- b) mancata comunicazione delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli con almeno 30 gg. di anticipo e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi e delle regolazioni premio alle compagnie per conto di AMT: € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
- c) mancata reperibilità del Broker e/o del suo referente di cui all'art. 9 lett. f) del presente capitolato, nelle fasce orarie indicate dal suddetto Broker: € 200,00 per ogni mancata reperibilità.
- d) per ogni inadempienza rispetto a quanto offerto (metodologie e modalità operative – Organizzazione Strutture), si applicherà una penale di € 300,00.

Nel caso di ripetitività delle suddette inadempienze [da a) a d)], l'AMT potrà risolvere il contratto.

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati al Broker aggiudicatario a mezzo PEC. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate. In tal caso l'AMT avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della cauzione definitiva.

L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, il Broker dall'adempire a regola d'arte al servizio oggetto di contestazione.

Art. 13 - Recesso e risoluzione del contratto:

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e nella proposta tecnica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Azienda risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Il contratto si risolverà di diritto anche nel caso venga meno l'iscrizione al RUI di cui all'art. 109 D.L. n. 209/2005 e s.m.i., ovvero vengano meno requisiti generali per la partecipazione a gare pubbliche.

L'AMT potrà recedere dal contratto nel caso di ripetute inadempienze.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'AMT avrà diritto di ritenere la cauzione definitiva prestata, di cui al successivo art. 16, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'AMT di compensare l'eventuale credito del Broker aggiudicatario con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Art. 14- Divieto di cessione del contratto

È assolutamente vietata la cessione, in tutto o in parte, del contratto.

Art. 15 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

Il Broker deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale salvo esplicito consenso scritto dell'Azienda.

L'Azienda autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati secondo le previsioni del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e quindi non è necessario che la Ditta aggiudicataria richieda il consenso

al trattamento dei suddetti dati.

Ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i dati raccolti dall'Azienda nella presente procedura saranno improntati a liceità e correttezza e sono finalizzati esclusivamente allo svolgimento della stessa. La partecipazione alla gara implica l'accettazione del capitolato e, pertanto, vale come autorizzazione. I partecipanti, conferendo i dati richiesti autorizzano implicitamente l'utilizzazione dei dati, limitatamente agli adempimenti connessi alla procedura di gara.

Art. 16- Cauzione provvisoria e definitiva

CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da una garanzia, pari ad € 1.700,00, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, la ditta partecipante deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, presentando documentazione nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), qualora

l'offerente risultasse affidatario.

CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale (aggiudicazione).

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, la ditta partecipante deve segnalare il possesso del requisito, presentando documentazione nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia fideiussoria di cui al precedente punto, a scelta dell'offerente può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati, deve altresì prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui ai precedenti punti determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la con cessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla scadenza del contratto purché lo stesso abbia avuto una regolare esecuzione.

Per quanto qui non riportato, si applica quanto previsto agli articoli 75 e 113 del Decreto Legislativo 163/2006.

La durata della garanzia viene fissata in almeno trentasei mesi.

Nel caso in cui le polizze assicurative gestite dal Broker dovessero concludersi in data successiva ai trentasei mesi suddetti, il Broker ha l'obbligo di rinnovare la garanzia fino alla reale scadenza di tutte le polizze.

Art. 17 - Foro competente:

Foro competente per qualsiasi controversia nascente dalla presente gara sarà quello del Tribunale di Catania.